

Legge regionale n.39/2008 Istituzione AATO

Art. 2. (Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)

1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.

2. In ciascun Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita l'Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del **consorzio obbligatorio** tra Provincia e Comuni dell'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del d.lgs.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Le quote di partecipazione dei Comuni all'AATO sono determinate in ragione dei seguenti parametri:

a) 10 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;

b) 60 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT disponibile.

La quota di partecipazione della Provincia all'AATO è pari al 30 per cento del totale.

4. L'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 e svolge le **funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'ATO**, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del d.lgs.152/2006.

6. Sono **organi dell'AATO** il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. La nomina del Consiglio di Amministrazione del consorzio è proposta dalla Provincia all'Assemblea, avendo riguardo che siano rappresentati i diversi territori provinciali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Provincia.

7. Gli **atti istitutivi**, di cui al comma 5, individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all'AATO. Le decisioni dell'Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti enti che rappresentino sia la metà più uno degli enti costituenti il consorzio, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio.

Art. 3. (Procedura di costituzione dell'AATO)

1. L'AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell'Ambito, tramite l'approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di una **convenzione e di uno statuto tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale** entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione degli atti istitutivi da sottoporre ai rispettivi Consigli per la relativa approvazione.

3. I Comuni e la Provincia, **entro sessanta giorni dalla conferenza** di cui al comma 2, approvano gli atti istitutivi dell'AATO e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 4. (Affidamenti del servizio)

1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture).

2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa.

3. L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 2, comma 38, della l. 244/2007.

5. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere.

Legge regionale n.39/2008 Istituzione AATO

6. L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito.

7. Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal d.lgs. 152/2006, l'AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni.

8. Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l'AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.

9. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000 o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.

Legge regionale n.39/2008 Istituzione AATO

Art. 5. (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario che provvede, in sostituzione dei soggetti inadempienti, allo svolgimento delle seguenti attività, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:

- a) approvazione degli atti istitutivi dell'AATO, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) avvio delle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, in caso di inadempimento;
- c) conclusione delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi, qualora l'AATO non svolga le attività necessarie entro centottanta giorni dall'avvio delle relative procedure;
- d) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 7, in caso di inutile decorrenza del termine ivi previsto.

Art. 7. (Piani d'Ambito)

1. Entro quattro mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani d'Ambito, ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del d.lgs 152/2006. Prima della loro approvazione, i Piani sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con gli atti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, nonché con gli atti di pianificazione vigenti.

D.G.R. n. 350 del 27.03.2009

Approvazione convenzione e statuto tipo per la costituzione del consorzio Autorità d'Ambito Ottimale tra Province e Comuni per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani. L.R. 39/08 art. 3, c. 1

Deliberazione Consiglio Regionale n. 17/2009

ATTO DI INDIRIZZO CONTENENTE I CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO E PER L'ORGANIZZAZIONE, NEL PERIODO TRANSITORIO, DEI SERVIZI E DEGLI ASSETTI IMPIANTISTICI DI GESTIONE RIFIUTI. ARTICOLO 6, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2008, N. 39 (ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE").

Contenuti dei Piani d'ambito o di subambito, laddove individuato

I Piani d'ambito, congiuntamente alle indicazioni fornite dalle Province in merito alla localizzazione degli impianti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, costituiscono il riferimento principale per le attività che le Autorità d'ambito saranno chiamate a svolgere. Al fine di garantire la valenza strategica dei Piani d'ambito in ordine alle competenze ed alle scelte delle Autorità d'ambito, si ritiene opportuno che gli stessi Piani contengano i seguenti elementi minimi:

- Identificazione del modello logistico ed organizzativo scelto per la raccolta differenziata, con soluzioni individuate in base alle caratteristiche dei diversi territori ed alla densità abitativa e turistica.
- Rete di strutture dedicata alla raccolta differenziata in grado di sopperire al fabbisogno dell'intera popolazione dell'ambito, con indicazione della popolazione servita da ciascuna struttura.
- Modello impiantistico necessario per la destinazione del rifiuto indifferenziato post-RD.
- Modello gestionale ed organizzativo scelto per l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti, con specificazioni relative alle eventuali gestioni a livello subprovinciale di cui all'articolo 4 comma 2 della l.r. 39/2008 e definizione delle forme di collegamento e collaborazione fra soggetti gestori. Qualora necessario in ordine a particolari esigenze di tutela igienico-sanitaria, le modalità del solo servizio di raccolta possono essere definite a livello di singolo Comune tramite specifico regolamento, ferma restando la coerenza con i contenuti del Piano d'Ambito e l'unicità/unitarietà della gestione a livello di ambito territoriale ottimale.
- Piano finanziario del modello proposto, con indicazione a titolo di massima dei costi gestionali e degli investimenti previsti. Il Piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili quelle da reperire nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti.
- Indicazione della procedura di affidamento dei servizi che a livello di AATO si intende seguire, e relativa articolazione della tempistica e dei ruoli svolti dagli Enti coinvolti.
- Definizione delle modalità con le quali gestire la transizione dall'attuale quadro gestionale al futuro assetto basato sulla gestione unitaria.
- Articolazione del sistema tariffario con definizione delle modalità di determinazione e di riscossione della tariffa e relativo Piano finanziario redatto in base alle specifiche del Dpr 158/1999 che consenta di determinare il grado di copertura dei costi tramite gli introiti tariffari.

Indirizzi per la redazione dei Piani d'Ambito

Al fine di garantire la conformità con le linee programmatiche definite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e con la politica ambientale della Regione Liguria le azioni previste dai Piani d'ambito dovranno essere sviluppate avendo come riferimento i seguenti indirizzi seguendo:

- unicità o unitarietà del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale o di subambito, laddove individuato;
- autosufficienza dei sistemi di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale;
- progressiva riduzione del conferimento in discarica;
- aumento della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia e valorizzazione della sostanza organica recuperata, con obiettivo tendenziale del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste come obiettivi dalla normativa statale in relazione alle scadenze temporali fissate;
- determinazione del fabbisogno di impianti di gestione dei rifiuti e di valorizzazione dei rifiuti da RD commisurato ai risultati ed alle azioni pianificate, tenuto conto del quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati a recupero;
- programmazione di una rete adeguata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di limitare la circolazione dei rifiuti e favorire lo smaltimento degli stessi in impianti prossimi al luogo di produzione del rifiuto, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti nonché al fine di conseguire l'autosufficienza dello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sul territorio regionale e a livello di singolo ATO;

- ricorso, il più possibile, a modalità e sistemi di trasporto di minor impatto ambientale, di maggior sicurezza e affidabilità sulla certezza del conferimento del carico per evitare lo smaltimento incontrollato nel territorio;
- articolazione della tariffa sulla base dell'effettiva produzione dei rifiuti, tenendo conto degli oneri dell'intero servizio e delle diverse condizioni economiche degli utenti;
- premialità del sistema tariffario per tutti i casi di riduzione e/o di riciclaggio del rifiuto o recupero di materia dai rifiuti, nonché degli obiettivi di RD;
- individuazione dei criteri per la determinazione del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, che incentivino il recupero. A tal fine la riduzione del tributo per il conferimento in discarica previsto per i rifiuti risultanti da operazioni di selezione sarà applicato solo ove sia comprovato da parte del beneficiario che tutti i rifiuti selezionati, al netto dei sovralli, siano stati effettivamente recuperati;
- previsione di campagne di informazione mirate a favorire lo scambio diretto di beni tra i consumatori e la definizione di appositi accordi e contratti di programma con i settori economici, per favorire la prevenzione;
- promozione di accordi e contratti di programma, l'introduzione di incentivi e disincentivi, per promuovere la nascita e il consolidamento sul territorio regionale di attività economiche, che favoriscano e assicurino il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani.
- misure finalizzate a rendere omogenee le modalità di identificazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, sia tramite il colore dei contenitori/sacchetti impiegati per la raccolta, che tramite altre indicazioni inequivocabili al fine della corretta destinazione;
- misure rivolte ad ottenere l'adeguamento dei regolamenti comunali alle previsioni di cui all'articolo 198 del d.lgs. 152/2006.

D.lgs.163/2006 Tipi di contratti per affidamento servizio

Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. appalti pubblici di servizi
3. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo

Da qui ai Piani d'Ambito

L.R. 39/08 art 6 c.3/4

I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti già approvati mantengono efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

- a) individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla l.r. 36/1997 (Legge urbanistica regionale) e dei criteri definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento;
- c) fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all'anno 2010.

4. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti o realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani che si rendano necessarie sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell'attuazione del Piano d'Ambito, potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

Da qui ai Piani d'Ambito

D.C.R n.17/2009

Fabbisogno di smaltimento nel periodo 2010 –2013 basato sulla dotazione di impianti esistente, prevedendo :

1. la riduzione progressiva dei conferimenti di rifiuto in conseguenza degli interventi volti all' incremento della raccolta differenziata, in particolare tramite sistemi domiciliari (porta a porta o di prossimità) e degli interventi di riduzione alla fonte (auto compostaggio);
2. l'applicazione di processi di trattamento del rifiuto che consentano di massimizzare la volumetria residua delle discariche, in attuazione del d.lgs.36/2003 e della d.g.r. 1361 del 16.11.2007 (linee guida sui trattamenti preliminari al conferimento in discarica);
3. eventuali azioni rivolte all' ampliamento delle potenzialità di smaltimento complessive limitatamente al fabbisogno di smaltimento del bacino di riferimento fino all'anno 2013, salvo il raccordo con le previsioni del Piano d'ambito.

La autorizzazione di interventi di ampliamento o di nuovi impianti, sulla base degli accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati di cui all'art.6 c. 4 della l.r. 39/08 potrà essere rilasciata unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni a livello di ambito :

1. Riduzione del quantitativo di rifiuti urbani avviati a smaltimento nell'arco temporale di due anni a far data dall' accordo di programma ;
2. Avvio, nell'arco temporale di due anni a far data dall' accordo di programma, di sistemi di raccolta differenziata domiciliare (porta a porta o di prossimità);
3. Incremento, a livello di ambito, di almeno 5 punti percentuali della quota di raccolta differenziata nell'arco temporale di due anni a far data dall' accordo di programma ;

Il nuovo impianto/ampliamento di impianto esistente :

1. non potrà comunque essere autorizzato per una volumetria eccedente il fabbisogno di smaltimento calcolato per il bacino di riferimento con una previsione temporale a tutto il 2013, salvo il raccordo con le previsioni del Piano d'ambito;
2. dovrà prevedere un processo di trattamento del rifiuto propedeutico all'abbancamento conforme alle disposizioni della dgr 1361 del 16.11.2007 (linee guida sui trattamenti preliminari al conferimento in discarica), in conformità ai Piani di adeguamento presentati ed approvati dalle Province ai sensi del d.lgs.36/2003;
3. la volumetria totale, nel caso di nuovi impianti o la volumetria oggetto dell'ampliamento dovranno comunque garantire che l'assetto complessivo dei conferimenti in discarica sarà riservato per almeno l'80% al fabbisogno di smaltimento del bacino di riferimento.

Tempi della Costituzione Autorità d'ambito

Eiv Legge regionale	Approvazione Dgr con statuto e convenzione tipo	Convocazione assemblea approvazione statuto	Ratifica dei Comuni	
0	120 gg	90 gg	60 gg	

Stato attuativo

Regione	27.3.2009
----------------	------------------

Provincia	Data Conferenza	Scadenza ratifica	Azioni
Imperia	30.09.09	31.11.09	
Savona	12.08.09	12.10.09	Diffida a ratificare entro 15.11.09 per 14 Comuni
Genova	26.06.09	26.08.09	12 Comuni ancora mancanti
La Spezia	09.09.09	09.11.09	

Ricorso Presidenza Consiglio dei Ministri alla Corte
Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della
L.r. 39/2008

Principali motivi dell'impugnazione

Contrasto con :

- competenze affidate al Comitato per la vigilanza uso risorse idriche (schema tipo contratto servizio)
- disciplina delle forme di affidamento e del regime transitorio delle concessioni esistenti non conformi in quanto la l.r. 39 rinvia all'art.113 c. 7 e c. 15 bis del d.lgs.267/2000 (affidamento in base a gara/società mista/società pubblica) che si ritengono abrogati

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. *b)* i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
- c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:

- a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;**
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;**
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;**
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;**
- e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.**

Strumenti per la diffusione e l'elaborazione delle informazioni a supporto dell'AATO

Rilevazione delle informazioni a livello comunale


E' stato predisposto uno strumento informatizzato (su portale Ambienteinliguria.it) per la acquisizione delle informazioni da parte dei Comuni contenente dati relativi a:

- Quantità di rifiuti raccolti suddivisi per codice CER (Rifiuti Urbani e Imballaggi)
- Gestori della raccolta
- Destinazione dei rifiuti (Impianti di smaltimento e di recupero)
- Costi della gestione (suddivisi tra lo smaltimento in discarica e i costi sostenuti per la raccolta differenziata)

Gestione di particolari tipologie di rifiuti:

- Ingombranti (codice CER 200307)
- Multimateriale
- Compostaggio domestico
- Inerti da lavori domestici

Il flusso delle informazioni





Scheda Censimento Rifiuti - Nuovo

SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI

RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

RACCOLTA MULTIMATERIALI

Scheda censimento

DATI GENERALI

PROVINCIA	<input type="text"/>	COMUNE (CODICE FISCALE)	<input type="text"/>
ANNO	<input type="text"/>	DATA COMPILAZIONE	<input type="text"/>
Popolazione al 31/12	<input type="text"/>		

REFERENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

COGNOME	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>		

COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Costo netto al kg	<input type="text"/>	Ecotassa	<input type="text"/>
Contributo smaltimento fuori provincia	<input type="text"/>		
IVA 10%	<input type="text"/>	Costo totale al kg	<input type="text"/>

COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Costo annuo raccolta e trasporto	<input type="text"/>	Costo annuo recupero	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)/TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TIA)

TARSU / TIA	<input checked="" type="checkbox"/> Tarsu	<input type="checkbox"/> TIA in base a metodo normalizzato dpr 158/99	<input type="checkbox"/> TIA non in base a metodo normalizzato
-------------	---	---	--

CONVENZIONI CON I CONSORZI DI FILIERA

CNA	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	CIAL	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
COMIECO	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	RILEGNO	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

**COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**Costo annuo
raccolta e trasportoCosto annuo
recupero**APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)/TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TIA)****TARSU / TIA** Tarsu TIA in base a metodo normalizzato dpr 158/99 TIA non in base a metodo normalizzato**CONVENZIONI CON I CONSORZI DI FILIERA**

CNA

 Si No

CIAL

 Si No

COMIECO

 Si No

RILEGNO

 Si No

COREPLA

 Si No

COREVE

 Si NoAltro (Indicare
nominativo)Altro (Indicare
nominativo)**RIFIUTI ORGANICI OGGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**Riferimento del
provvedimentoNumero di abitanti
che effettuano il
compostaggioCoefficiente di
riduzione applicato
alla tariffa**SCARTO (MULTIMATERIALE, INGOMBRANTI, FRAZIONE UMIDA)**% Scarto
MultimaterialeNote Scarto
Multimateriale% Scarto
IngombrantiNote Scarto
Ingombranti

Frazione umida (t)

NOTE

Note

CONFERMA DATI INSERITI

Conferma

Data ultima modifica

Utente ultima
modifica



[Ritorna a Scheda Censimento Rifiuti](#)

Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati - Scheda

Record n. 2 di 11

RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

RACCOLTA E SMALTIMENTO

Scheda Censimento	0000000114
Codice raccolta rifiuto	0000000833

DATI GENERALI

CER	200201 - Rifiuti biodegradabili
TOTALE QUANTITÀ RACCOLTA (T/ANNO)	31.77
Utente ultima modifica	SICHER

[Ritorna a Scheda Censimento Rifiuti](#)

Raccolta Multimateriale - Lista

Pagina n. 1 di 1

#	Scheda Censimento	Descrizione Multimateriale	Percentuale sul totale	Quantità raccolta (t/anno)	Trasportatore	Destinatario
1	0000000076	Carta	28	2.37	ACAM AMBIENTE S.P.A. - VIA ALBERTO PICCO 22 - LA SPEZIA (SP) Tel. 018728171	IMPRESA COSTA MAURO S.R.L. - VIA CASALINA 11 - LOCALITA' ALBIANO MAGRA - AULLA (MS) Tel.
2	0000000076	Plastica	4	0.33	ACAM AMBIENTE S.P.A. - VIA ALBERTO PICCO 22 - LA SPEZIA (SP) Tel. 018728171	IMPRESA COSTA MAURO S.R.L. - VIA CASALINA 11 - LOCALITA' ALBIANO MAGRA - AULLA (MS) Tel.
3	0000000076	Metallo	3	0.25	ACAM AMBIENTE S.P.A. - VIA ALBERTO PICCO 22 - LA SPEZIA (SP) Tel. 018728171	IMPRESA COSTA MAURO S.R.L. - VIA CASALINA 11 - LOCALITA' ALBIANO MAGRA - AULLA (MS) Tel.
4	0000000076	Legno	28	2.37	ACAM AMBIENTE S.P.A. - VIA ALBERTO PICCO 22 - LA SPEZIA (SP) Tel. 018728171	IMPRESA COSTA MAURO S.R.L. - VIA CASALINA 11 - LOCALITA' ALBIANO MAGRA - AULLA (MS) Tel.

Calcolo dei risultati di raccolta differenziata

Con **D.g.r. n. 1624 del 29.12.2006** e **D.g.r. 247 del 14 marzo 2008** è stato approvato il “Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, concordato con province, ATO e ARPAL.



1. Il metodo costituisce il riferimento oggettivo per la determinazione dei risultati conseguiti da ciascun Comune.
2. Rappresenta inoltre lo strumento per modulare l'importo del tributo regionale, c.d. ecotassa, di cui alla L.r. 23/2007 in funzione dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata

Utilizzo dei dati del Censimento a fini fiscali e programmatori

A decorrere dal 2008, i dati sono utilizzati anche ai fini di definire l'ammontare del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti (c.d. ecotassa), secondo le modalità introdotte dalla **Legge Regionale 23/2007 "Disciplina del tributo per lo smaltimento in discarica"**, che modula l'importo della tassa in funzione dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata, applicando una addizionale del 20% all'importo base ai Comuni che non raggiungono i risultati obiettivo di RD

E' inoltre stata prevista la erogazione di incentivi finanziari a favore dei Comuni che hanno dimostrato di compiere significativi progressi nella raccolta differenziata, sia pure non ancora in linea con gli obiettivi traguardo, con il riconoscimento particolare degli enti che hanno collocato i propri programmi di miglioramento all'interno di Sistemi di gestione ambientale certificati.

2008 : € 358221 distribuiti a 31 Comuni

2009 : € 520.000 distribuiti a 30 Comuni



In questa sezione è possibile visualizzare e scaricare i dati sui rifiuti urbani relativi alla produzione e alla raccolta differenziata.

Con la D.g.r. n. 247 del 14.03.2008 è stato approvato il "Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" che consente una contabilizzazione uniforme dei risultati conseguiti sul territorio ligure da ciascun Comune.

La base dati è costituita dalle schede di censimento che annualmente ciascun Comune compila accedendo direttamente al portale Ambiente in Liguria. Una volta validati i dati da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, questi vengono ufficialmente accertati attraverso una deliberazione che la Giunta Regionale approva annualmente entro il mese di giugno. Tale deliberazione, prevista dall'art. 5 c. 4 della L.R. 23/2007, riporta per ciascun Comune la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta calcolata sulla base del metodo approvato. I ruoli, le tempistiche e le modalità operative di accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti sono definiti dalla D.g.r. n. 1487 del 07.12.2007.

I dati sono fruibili al pubblico secondo 4 criteri di ricerca:

[Rifiuti Pubblico: Elaborazioni statistiche \(Indicatori\)](#)

[Rifiuti Pubblico: Frazioni merceologiche \(Aggregazione CER\)](#)

[Rifiuti Pubblico: Codice CER \(CER Singolo\)](#)

[Rifiuti Pubblico: Codici CER \(CER Selezione Multipla\)](#)

copyright 2005 Regione Liguria
Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
tel. +39 010 54851 - fax +39 010 5488742
[redazione](#)